



FONDAZIONE
ACCADEMIA ROMANA DI RAGIONERIA
GIORGIO DI GIULIOMARIA

ANNO 2014
NOTA OPERATIVA N. 2

OGGETTO: Legge di stabilità 2014 - Rivalutazione di beni e di partecipazioni

- Introduzione

L'articolo 1, co. 140 e segg., della Legge n. 147 del dicembre 2013, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)* - pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 – ripristina **la facoltà di sottoporre a rivalutazione volontaria** taluni elementi dell'attivo patrimoniale.

Il provvedimento – riporta il sito del Governo, www.governo.it- persegue l'obiettivo di consentire **“alle imprese di far valere la loro reale patrimonializzazione e avere una maggiore base sulla quale calcolare gli ammortamenti”**.

Il testo di legge rinvia, laddove compatibili, alle disposizioni di cui agli artt. 10 e segg. della Legge n. 342/2000 che ha introdotto dei criteri di rivalutazione contemplati per l'ultima volta dalla Legge n. 266/2005 (*Legge finanziaria 2006*).

Si applicano in aggiunta, sempre se compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché le disposizioni regolamentari contenute nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

- Ambito soggettivo di applicazione

Per effetto del richiamo all'art. 73, co. 1, lett. a) e b) del TUIR, l'agevolazione è diretta ai seguenti soggetti:

- 1) società di capitali;
- 2) società cooperative;
- 3) società di mutua assicurazione;
- 4) società europee per azioni di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001;
- 5) società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;

- 6) **gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.**

Il rinvio all'art. 15 della Legge 342/2000 **estende l'ambito di applicazione** dell'intervento, tra gli altri, alle **persone fisiche esercenti attività di impresa e alle società di persone.**

- **Ambito oggettivo di applicazione**

Ai sensi dell'art. 1, co. 140, della L. 147/2013 possono essere rivalutati *“i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa”*.

Dalla lettura dell'art. 10 della Legge 342/2000 si evince che le partecipazioni oggetto di rivalutazione sono quelle *“in società controllate e in società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni”*.

L'articolo, in ultimo menzionato, ammette **l'iscrizione dei maggiori valori anche sui beni immateriali.**

In merito ai beni oggetto di possibile rivalutazione, si ritiene utile richiamare le indicazioni riportate nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 207/E del 16/11/2000, riprese in seguito dall'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 18 del 13/06/2006).

Secondo detta Circolare ministeriale **non sono rivalutabili:**

- le attività materiali o immateriali iscritte tra le rimanenze di magazzino;
- l'avviamento e gli oneri pluriennali;
- le disponibilità liquide, i crediti e le attività finanziarie diverse dalle partecipazioni (ad esempio, le obbligazioni, etc.);
- le partecipazioni qualificate e non qualificate detenute per la negoziazione;
- le partecipazioni strategiche non di controllo e non di collegamento.

La rivalutazione interessa, quindi:

- **le immobilizzazioni materiali (ammortizzabili e non ammortizzabili)**
- **le immobilizzazioni immateriali “propriamente dette”;**
- **le partecipazioni di controllo e di collegamento rilevate tra le immobilizzazioni finanziarie.**

Le imprese che eserciteranno la facoltà di rivalutare le immobilizzazioni strumentali e/o le partecipazioni qualificate classificate tra le immobilizzazioni finanziarie dovranno aggiornare i valori contabili di **“tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea”** (Legge di stabilità 2014, art. 1, co. 141).

- **Categorie omogenee**

Per quanto attiene alle **categorie omogenee**, il D.M. 162/2001 distingue tra:

- *beni materiali ammortizzabili non iscritti in pubblici registri*, da suddividere in base all'anno di acquisizione al coefficiente di ammortamento;
- *beni immobili così classificati*: aree non fabbricabili, fabbricati non strumentali, fabbricati strumentali per destinazione, fabbricati strumentali per natura;

- *beni mobili iscritti in pubblici registri, da distinguere* in: aeromobili; veicoli, navi ed imbarcazioni iscritte nel registro internazionale, navi ed imbarcazioni non iscritte nel registro internazionale;
- *beni immateriali*: la rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascuno di essi;
- *azioni e quote*: sono ripartite per natura in base a quanto stabilito dall'art. 61 del TUIR.

- Bilanci di esercizio interessati

La rivalutazione degli elementi patrimoniali produce effetti significativi sia sul processo di formazione del bilancio di esercizio sia sul calcolo del reddito imponibile.

L'iscrizione dei plusvalori è consentita per gli asset "risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012" (L. 147/2013, art. 1, co. 140).

Il successivo comma 141 aggiunge: *la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 140, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge*.

Pertanto, le imprese il cui periodo amministrativo coincide con l'anno solare potranno effettuare **la rivalutazione nel bilancio dell'esercizio 2013 per quanto concerne i beni risultanti dalla situazione patrimoniale del bilancio al 31.12.2012.**

Coloro operano in regime di contabilità semplificata e che non predispongono il bilancio sono autorizzati a effettuare la rivalutazione esclusivamente per i cespiti che risultano acquisiti entro il 31/12/2012 e annotati nel registro dei beni strumentali. A tali soggetti è inoltre richiesto di redigere un apposito prospetto, bollato e vidimato, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta. Il documento dovrà essere presentato in caso di richiesta da parte dell'amministrazione finanziaria (Legge 342/2000, art. 15, co. 2).

- Rideterminazione delle quote di ammortamento

Come regola generale, **la rivalutazione influenza la determinazione delle quote di ammortamento, civilistiche e fiscali, a partire dall'esercizio successivo a quello in cui l'operazione è posta in essere** (in questa fattispecie, dal 2014 in poi).

Tuttavia, l'art. 7, co. 1 del D.M. 162/2001 consente di commisurare le quote di ammortamento, anche finanziario, *"al maggior valore dei beni fin dall'esercizio con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita"* (ovvero nel 2013).

- Valutazione degli Asset

La disciplina della rivalutazione in commento, in analogia a precedenti provvedimenti di rivalutazione, opera in **deroga ai criteri di valutazione delle attività patrimoniali previste dall'art. 2426 c.c.** e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia (L. 147/2013, art. 140).

Il rimando all'art. 11,co. 2 della Legge 342/2000 implica che *"i valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità*

produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani e esteri".

Giova precisare che ai sensi dell'art. 6, co. 2 del D.M. 162/2001, *"le azioni non quotate in mercati regolamentati e le partecipazioni non azionarie possono essere rivalutate nel limite del valore effettivo del patrimonio netto della società partecipata".*

In sostanza, il valore contabile degli asset post-rivalutazione non potrà eccedere il loro valore fondamentale oppure il valore di presumibile realizzazione.

Posto che la **Legge di stabilità fissa un tetto massimo della rivalutazione** mentre non definisce una soglia minima, sembra ammessa l'iscrizione delle attività rivalutate a un valore inferiore al valore economico stimato alla data dell'operazione.

In altre parole, in linea con quanto affermato dal Documento Interpretativo OIC n. 3 concernente la rivalutazione dei beni immobili prevista dal D.L. 185/2008 (di seguito solo "Interpretativo 3 OIC "), **la Legge di stabilità 2014 pare contemplare l'ipotesi di rivalutazione parziale dei cespiti.**

- **Imposta sostitutiva sui valori rivalutati**

Ai fini del riconoscimento fiscale della rivalutazione è richiesto il pagamento di **un'imposta sostitutiva sul maggior valore derivante dalla rivalutazione come segue:**

- **16% per i beni ammortizzabili;**
- **12% per i beni non ammortizzabili.**

La rivalutazione è riconosciuta ai fini delle imposte dirette a **decorrere dal terzo esercizio successivo a quello di effettuazione della rivalutazione** (L. 147/2013, art. 1, co. 143).

Di conseguenza, i maggiori ammortamenti saranno deducibili a partire dal 2016.

- **Il saldo attivo di rivalutazione (Riserva di rivalutazione)**

Il saldo attivo di rivalutazione, ossia l'importo da imputare alla riserva di rivalutazione, si ottiene come differenza tra il maggior valore contabile attribuito al bene rivalutato e l'importo della predetta imposta sostitutiva.

In conformità al disciplina dettata dall'art. 13, co. 1, della Legge 342/2000, la riserva di rivalutazione:

- può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile;
- è utilizzabile per la copertura di perdite di esercizio. In questo caso, non possono essere distribuiti utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Nell'ipotesi di **assegnazione ai soci della riserva**, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti. (art. 13, co. 2, L. 342/2000).

I sopraesposti limiti possono essere superati attraverso un **"affrancamento", mediante un versamento di una imposta sostitutiva di importo pari al 10% del saldo stesso** (Legge di stabilità, art. 1, co. 143).

In caso di affrancamento, la distribuzione della riserva non inciderà sul reddito imponibile della soggetto erogante, fermo restando la tassazione in capo al percipiente.

La Circolare 18/E dell'**Agenzia delle Entrate**, datata 13 giugno 2006, sostiene che l'importo del saldo di rivalutazione da affrancare debba essere assunto al lordo dell'imposta sostitutiva calcolata sui maggiori valori. A nulla rileva dunque il fatto che la riserva di rivalutazione è esposta in bilancio al netto dell'effetto fiscale.

Tale orientamento contrasta con quanto sostenuto da **Assonime** (Circolare 23/2006) e da alcune Commissioni tributarie regionali e provinciali che propendono per il calcolo dell'imposta sostitutiva sul saldo netto di rivalutazione, e cioè sull'importo della riserva oggetto di affrancamento.

A titolo di esempio, la sentenza n. 12 emanata dalla CTP di Torino in data 11 luglio 2012 afferma quanto segue: *“mentre la base imponibile dell'imposta sulla rivalutazione dell'attivo non può che essere rappresentata dai maggiori valori iscritti, la base imponibile dell'imposta sull'affrancamento delle riserve non può che essere percepita sul maggior valore delle riserve iscritte in sede di rivalutazione; maggior valore che non ha nulla a che vedere con l'iscrizione dei maggior valori dell'attivo e che non può che essere calcolata sulla riserva che si vuole affrancare. Ne consegue ancora che la discussione sull'imponibilità del valore netto o lordo delle riserve non ha motivo di esistere; la base imponibile è data dalle riserve soggette ad affrancamento, a prescindere dalla modalità della loro formazione”*.

- Pagamento delle imposte sostitutive

Riguardo alla tempistica del pagamento delle imposte sostitutive (sui maggior valori e sul saldo attivo di rivalutazione) è sufficiente segnalare, ai nostri fini, **la possibilità di spalmare il debito tributario in tre anni a rate costanti senza interessi** (Legge di stabilità, art. 1, co. 145).

- Effetti contabili della rivalutazione

La rivalutazione dei cespiti produce un incremento della consistenza patrimoniale risultante dal bilancio di esercizio.

Per quanto concerne i **beni ammortizzabili**, l'art. 5, co. 1 del D.M 162/2001 ammette le seguenti tecniche di rivalutazione:

- 1) rivalutazione sia del costo storico del bene che del fondo ammortamento;**
- 2) incremento del solo costo storico;**
- 3) decremento del fondo ammortamento.**

Sempre con riferimento ai beni ammortizzabili, il Principio contabile OIC 16, *Immobilizzazioni materiali* e il Principio contabile OIC 24, *Immobilizzazioni immateriali* chiariscono che la rivalutazione del bene non produce variazioni sulla durata residua del bene. Di conseguenza, l'operazione comporterà, nella generalità dei casi, un incremento delle quote di ammortamento negli esercizi successivi.

Tuttavia, come osservato dall'**Interpretativo 3 OIC**, l'impiego dei metodi 2 e 3 potrebbe

provocare l'allungamento della vita utile del cespite. In questi casi, soccorrono le relative disposizioni contenute nell'**OIC 16 e nell'OIC 24**.

I principi contabili nazionali specificano inoltre che il saldo attivo di rivalutazione (anche denominato "effetto di rivalutazione netto") non costituisce un ricavo di esercizio, bensì una posta del patrimonio netto da iscrivere alla voce **A. III "Riserve di rivalutazione"**, distinguendo in base alla legge di rivalutazione applicata.

Il nuovo OIC 28, conferma che tale voce si movimenta in occasione di "rivalutazioni dei beni materiali ed immateriali e delle attività finanziarie previste dalle leggi speciali in materia, alcune delle quali possono prevedere la separata indicazione".

Esempio

Al 31.12.2013, un'immobilizzazione materiale avente un valore originario pari a 5.000 risulta ammortizzata per 2.000 (aliquota di ammortamento civilistica e fiscale 10%). Il valore contabile a tale data ammonta dunque a 3.000 (fondo ammortamento 2.000).

La società, esercitando l'opzione prevista dalla Legge di stabilità 2014 decide di rivalutare il cespite per 600 (coefficiente di rivalutazione: $600/3.000 = 0,2$).

Si presentano di seguito le scritture contabili della rivalutazione concernenti le tre metodologie di rivalutazione in precedenza indicate:

a) Rivalutazione sia del costo storico del bene che del fondo ammortamento

31/12/2013

<i>Immobil.ni materiali</i> (5.000*0,2)	a	<i>Diversi</i>		1.000
		<i>Fondo ammort. imm. mat.</i> (2.000*0,2)	400	
		<i>Riserva di rivalutazione ex L.</i> 147/2013	600	

b) Incremento del solo costo storico

31/12/2013

<i>Immobil.ni materiali</i>	a	<i>Riserva di rivalutazione ex L.</i> 147/2013		600
-----------------------------	---	---	--	-----

c) Decremento del fondo ammortamento

31/12/2013

<i>F.ammort. imm.ne mat.</i>	a	<i>Riserva di rivalutazione ex L.</i> 147/2013		600
------------------------------	---	---	--	-----

Il valore contabile del bene rivalutato, a prescindere dal procedimento seguito, ammonta sempre a 3.600.

Il pagamento dell'imposta sostitutiva determina l'iscrizione di un debito tributario nello stato patrimoniale in contropartita della riduzione del valore originario della riserva di rivalutazione (**OIC 25 revisionato, par. 66**).

Riprendendo i dati dell'esercizio precedente, la scrittura contabile relativa all'insorgere del debito verso l'erario è di seguito presentata:

31/12/2013

<i>Riserva di rivalutazione ex L. 147/2013 (600*0,16)</i>	<i>a</i>	<i>Debiti per imposta sostitutiva</i>	<i>96</i>
---	----------	---------------------------------------	-----------

Per effetto del differimento triennale del riconoscimento fiscale dei plusvalori, negli **esercizi 2014 e 2015 le società imputeranno a conto economico quote di ammortamento (calcolate sul costo rivalutato) maggiori rispetto a quelle deducibili fiscalmente (calcolate sul costo non rivalutato)**. È da tener presente che tale disallineamento riguarderà anche l'esercizio 2013 in caso di anticipo degli effetti della rivalutazione in base all'art. 7 del D.M. 162/2001.

Di conseguenza, si originerà una **differenza temporanea deducibile da portare in aumento del reddito imponibile**.

L'**OIC 25** aggiornato, licenziato in data 17 giugno 2013, conferma la previsione riportata nella precedente versione del documento secondo la quale la rilevazione delle fiscalità differita attiva è realizzata solo se il recupero delle imposte anticipate verifica il requisito della ragionevole certezza.

Merita evidenziare che, in base al documento emendato, **ai sensi del par. 43 dell'OIC 25 revisionato**, tale condizione risulta soddisfatta se:

- a) esiste una pianificazione fiscale effettuata su un ragionevole periodo di tempo da cui si evince l'esistenza, negli esercizi in cui si annulleranno le differenze temporanee deducibili, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che annulleranno;
- b) o, negli esercizi in cui si prevede l'annullamento della differenza temporanea deducibile, vi sono sufficienti differenze temporanee imponibili di cui si prevede l'annullamento.

L'aliquota fiscale applicabile per il calcolo della **fiscalità differita** è quella in vigore nell'esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno. Se la disciplina fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio non fornisce tale parametro, si farà ricorso all'aliquota in atto al momento della contabilizzazione della imposte differite o anticipate (**OIC 25 revised 2013, par. 45**).

La scrittura contabile relativa all'iscrizione delle imposte anticipate è la seguente:

<i>Crediti imposte anticipate</i>	<i>a</i>	<i>Imposte anticipate</i>	<i>xxxxx</i>
-----------------------------------	----------	---------------------------	--------------

In sede di annullamento delle differenze temporanee deducibili:

<i>Imposte dell'esercizio</i>	a	<i>Crediti per imposte anticipate</i>	xxxxx
-------------------------------	---	---------------------------------------	-------

In ultimo, si consideri che l'iscrizione nel capitale netto di una riserva in sospensione d'imposta dovrebbe, in linea teorica, portare alla rilevazione della **fiscalità differita passiva** a causa del disallineamento tra il valore contabile e il valore fiscale della riserva.

A questo proposito, **il par. 67 del nuovo OIC 25** consente di non iscrivere le imposte differite se la probabilità di distribuzione di assegnazione della riserva ai soci è ritenuta dagli amministratori scarsamente probabile.

Al fine di formulare tale giudizio, si deve tener conto anche dei seguenti fattori:

- a) "l'andamento storico di distribuzione dei dividendi e la presenza nel bilancio di altre riserve di entità tale da non richiedere l'utilizzo di riserve in sospensione ai fini della distribuzione;
- b) la composizione del patrimonio netto, con particolare riguardo alla presenza di altre riserve di entità rilevante, le quali hanno già scontato l'imposta" (OIC 25 revised 2013, par. 68).

- **Informativa supplementare**

La rivalutazione deve essere **annotata nel relativo libro degli inventari e indicata nella nota integrativa** (L. 147/2013, art. 1, co. 140).

Nell'inventario dell'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione, dei beni rivalutati (Legge 342/2000, art. 11, co. 4)

La nota integrativa deve riportare anche una descrizione delle modalità di rivalutazione applicate (D.M. 162/2001, art. 5). Pertanto, il solo richiamo alla norma di legge non può ritenersi sufficiente.

Con riferimento al disposto dell'art. 2427 c.c., occorre:

- fornire raggugli sulla movimentazione delle immobilizzazioni (punto 2);
- indicare l'origine e il regime di utilizzazione e distribuibilità della riserva di rivalutazione (punto 7-bis).

E' opportuno, inoltre, che per le società obbligate alla **Relazione sulla gestione (Art. 2428 c.c.** , gli amministratori indicano, in maniera dettagliata, i motivi della rivalutazione e, in particolare, degli effetti futuri sulla gestione societaria.

Da ultimo, si rammenta che l'art. 11, co. 3, della Legge 342/2000 impone, comunque, agli **amministratori e al collegio sindacale** di indicare e motivare nelle rispettive relazioni i criteri di rivalutazione applicati nonché di certificare che la rivalutazione non eccede il limite massimo esposto in precedenza.

- Conclusioni

Le leggi di rivalutazione presentano l'indiscutibile vantaggio di consentire alle imprese di allineare i valori contabili di determinate poste dell'attivo immobilizzato ai rispettivi valori fondamentali.

La facoltà di **deroga al criterio del "costo storico"** favorirà la patrimonializzazione delle imprese con probabili benefici in termini di accesso al credito.

Diversamente dal regime delle rivalutazioni di cui al D.L. 185/2008 che riconosce chiaramente la possibilità di effettuare la rivalutazione ai soli fini civilistici (*"Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione in capo alla società di una imposta sostitutiva[...]"*), la formulazione dell'art. 1, co. 143, della L. 147/2013 lascia qualche spazio a margini interpretativi in merito alla possibilità di operare la rivalutazione senza il pagamento dell'imposta sostitutiva (*"Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto [...] mediante il versamento di un'imposta sostitutiva [...]"*).

Però, a tal proposito, particolare rilievo assume la disposizione di cui all'art. 12, co. 1 della Legge 342/2000 che prevede **espressamente il pagamento di un'imposta sostitutiva** (*"sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio, di cui all'articolo 11, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive [...]"*).

Per quanto sopra è da osservare che la suddetta rivalutazione prevista dalla Legge di stabilità, a differenza di quella di cui all'art. 15 del D.L. 185/2008, se vi si opta, è **obbligatoria sia ai fini civilistici che fiscali**.

- Considerazioni

Si ritiene che le note operative della Fondazione, sulla base delle informazioni ricevute, siano un utile strumento scientifico - pratico per tutti coloro che svolgono o intendono svolgere le libere professioni (Commercialisti, Avvocati ecc.) e per gli amministratori di aziende per migliorarne la gestione.

A tal fine, si invitano tutti coloro che ricevono o leggono tale documento a fornire suggerimenti e collaborare, anche tramite il sito internet, a migliorarne i contenuti adattandoli, quanto più possibile, alle esigenze di tutti i cultori della materia economica – giuridica – contabile e fiscale aderenti alla Fondazione.

Il Redattore
Dott. Valerio Luciani

Il Presidente della Fondazione
Prof. Paolo Moretti